



Camera di Commercio
Latina

**BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DELLE AGGREGAZIONI
TRA IMPRESE**



Articolo 1 – Finalità

La Camera di Commercio di Latina, nell'ambito delle proprie finalità di supporto all'economia del territorio, indice il presente Bando volto a sostenere i processi di aggregazione tra imprese ed a favorire la competitività del tessuto imprenditoriale provinciale sui mercati nazionali ed internazionali, l'accrescimento della capacità innovativa e di investimento per mantenere il prodotto all'interno della comunità locale nonché l'elevazione degli standard qualitativi dei servizi da erogare al consumatore.

Articolo 2 – Dotazione finanziaria, natura ed entità dell'agevolazione

1. Le risorse complessivamente stanziare dalla Camera di Commercio a disposizione dei soggetti beneficiari ammontano a euro 100.000,00 e saranno accordate sotto forma di contributo a fondo perduto per un importo unitario massimo di euro 5.000,00.
2. L'entità dell'agevolazione non può superare il 50% delle spese ammissibili.
3. Ai soggetti richiedenti il contributo, in possesso del rating di legalità, verrà riconosciuta una premialità di euro 200,00 nel limite del 100% delle spese ammissibili e nel rispetto dei pertinenti massimali de minimis.
4. I contributi saranno erogati con l'applicazione della ritenuta d'acconto del 4% ai sensi dell'art. 28, *comma 2*, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
5. La Camera di Commercio si riserva la facoltà di:
 - a) chiudere i termini della presentazione delle domande, in caso di esaurimento anticipato delle risorse;
 - b) riaprire i termini di presentazione delle domande, in caso di mancato esaurimento delle risorse disponibili.

Articolo 3 - Soggetti beneficiari

1. Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente Bando le Reti di imprese dotate di soggettività giuridica - cd. Reti Soggetto, di seguito denominate Reti - ed i Consorzi con rilevanza esterna -di seguito denominati Consorzi - costituiti che, alla data di presentazione della domanda, presentino i seguenti requisiti:
 - a) essere costituiti da almeno 4 Micro o Piccole o Medie imprese (come definite dall'Allegato 1 del Regolamento UE n. 651/2014) per le Reti e da almeno 10 Micro o Piccole o Medie imprese (come definite dall'Allegato 1 del regolamento UE n. 651/2014)per i Consorzi;
 - b) avere sede legale e/o unità locali (escluso magazzino o deposito) nella circoscrizione territoriale della Camera di Commercio di Latina. Tale requisito è richiesto sia per i soggetti richiedenti il contributo (Reti e Consorzi) sia per le imprese aderenti agli stessi (almeno n.4 per le Reti ed almeno n.10 per i Consorzi);
 - c) essere attivi e in regola con l'iscrizione al Registro delle Imprese;



- d) essere in regola con il pagamento del diritto annuale (così come riformato dall'art.17 della Legge n.488/1999; sul punto, si invita ad effettuare una verifica presso l'Ufficio Diritto Annuale - tel. 0773/672260 - della Camera di Commercio di Latina per sanare eventuali irregolarità pregresse). Qualora dall'istruttoria delle domande emerga una situazione di irregolarità nel pagamento del diritto annuale, la Camera di Commercio ne darà informazione all'impresa chiedendo alla stessa di regolarizzare entro e non oltre 10 giorni di calendario dal ricevimento della comunicazione camerale, pena la non ammissibilità della domanda di agevolazione;
- e) non essere in stato di fallimento, liquidazione coatta amministrativa o volontaria, amministrazione controllata, concordato preventivo, concordato con riserva, concordato con continuità, amministrazione straordinaria o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente e nei cui riguardi non sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- f) avere legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) e soci per i quali non sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall'art. 67 del D.lgs. 6 settembre 2011, n.159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia). I soggetti sottoposti alla verifica antimafia sono quelli indicati nell'art. 85 del D.lgs. 6 settembre 2011, n.159;
- g) aver assolto gli obblighi contributivi (requisito che sarà verificato d'ufficio pena l'inammissibilità della domanda) ed essere in regola con le normative sulla salute e sicurezza sul lavoro di cui al D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni;
- h) ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.L. 95 del 6 luglio 2012, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 135, non avere forniture in essere con la Camera di Commercio e/o con la sua Azienda Speciale.

2. I requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti dal momento della domanda fino a quello della liquidazione del contributo (fatto salvo quanto diversamente specificato alla lettera d).

Articolo 4 - Soggetti destinatari dei contributo

1. Il contributo è concesso alla Rete o al Consorzio che presenta domanda di contributo.
2. Ciascuna Rete o Consorzio può presentare **una sola richiesta di contributo**. In caso di eventuale presentazione di più domande è tenuta in considerazione solo la prima domanda presentata in ordine cronologico.
3. Nell'ipotesi di Consorzio aderente ad una Rete richiedente l'agevolazione lo stesso non potrà presentare a sua volta richiesta di contributo all'Ente camerale.

Articolo 5 - Spese ammissibili

1. Le spese ammissibili sono riconducibili a una o più delle seguenti tipologie:
 - a) costi funzionali alla costituzione della Rete/Consorzio così come individuati dall'art.3,



- comma1, del presente Bando (es. spese notarili e di registrazione);
- b) costi di consulenza e assistenza tecnico-specialistica prestate da soggetti esterni all'aggregazione per la redazione del programma della Rete/Consorzio (es. spese di fattibilità economica, tecnica o finanziaria; spese di redazione del business plan);
 - c) spese per acquisizione e/o deposito di brevetti, marchi e diritti di licenza strumentali alla realizzazione del programma di rete/attività consortile;
 - d) spese per la formazione del personale dipendente impiegato nel programma di Rete/attività consortile ;
 - e) spese per la realizzazione e/o l'aggiornamento del sito internet delle Rete/Consorzio;
 - f) spese per azioni di marketing funzionali alla valorizzazione della Rete/Consorzio o al suo sviluppo commerciale (analisi del posizionamento, monitoraggio della concorrenza, profilazione dei consumatori, interventi integrati e di sistema per la clientela);
 - g) spese di comunicazione (riviste, radio, televisione, web, social network) e di materiale pubblicitario (es. realizzazione logo, brochure, pieghevoli, cartellonistica) funzionali al programma di rete/attività consortili , con esclusione delle sponsorizzazioni;
 - h) spese per la partecipazione a eventi, fiere, mostre o rassegne, con esclusivo riferimento ai costi di noleggio e allestimento dell'area espositiva oltre che di interpretariato.
2. Sono ammissibili le spese sostenute a partire dal 01/01/2019 fino al 30/04/2020 direttamente dalla Rete/Consorzio che presenta domanda.¹
 3. Per essere ammessi al contributo le spese ammissibili ed effettivamente sostenute devono comunque raggiungere o superare l'importo minimo di euro 5.000,00. Non è previsto, invece, un tetto massimo di investimento.
 4. Tutte le spese si intendono al netto dell'IVA, il cui computo non rientra nelle spese ammesse, ad eccezione del caso in cui il soggetto beneficiario ne sostenga il costo senza possibilità di recupero.
 5. Non sono ammesse le spese relative ad investimenti realizzati mediante commesse interne alla Rete/Consorzio e per forniture o consulenze fatturate tra soggetti appartenenti alla medesima aggregazione, ivi compresi amministratori e soci. I soggetti richiedenti l'agevolazione non possono al contempo essere fornitori nell'ambito del presente Bando. Inoltre, non possono essere fornitori di beni e di servizi soggetti che siano in rapporto di collegamento e/o controllo - ai sensi dell'art.2359 del codice civile- e/o abbiano assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con i beneficiari e con le imprese aderenti agli stessi.²

¹ Si intenderanno validamente sostenute prima della presentazione della domanda, le spese comprovate dal possesso di una fattura, o di altro documento contabile con analoga finalità probatoria, recante data successiva al 31 dicembre 2018.

² Per assetti proprietari sostanzialmente coincidenti si intendono tutte quelle situazioni che – pur in presenza di qualche differenziazione nella composizione del capitale sociale o nella ripartizione delle quote – facciano presumere la presenza di un comune nucleo proprietario o di altre specifiche ragioni attestanti costanti legami di interessi anche essi comuni (quali legami di coniugio, di parentela, di



Sono, in ogni caso, escluse le seguenti spese:

- a) spese del personale;
- b) spese relative a diritti di segreteria dovuti per servizi camerali, fatto salvo quanto disposto nel medesimo articolo, comma 1, lettera c) ;
- c) spese di trasferta, viaggi e soggiorni;
- d) rimborsi spese e simili;
- e) spese per materiali e/o beni di consumo;
- f) spese amministrative e di gestione o comunque per servizi continuativi, periodici o connessi alle spese di funzionamento dei soggetti beneficiari;
- g) spese per adeguamento ad obblighi di legge;
- h) spese di manutenzione ordinaria e straordinaria;
- i) spese i cui pagamenti sono effettuati tramite compensazioni di qualsiasi genere tra beneficiario e fornitore;
- l) spese pagate in contanti ovvero con modalità che non consentono la tracciabilità dei pagamenti.

Articolo 6 - Normativa europea di riferimento

1. Gli aiuti di cui al presente Bando sono concessi ai sensi del Regolamento n. 1407/2013/UE del 18 dicembre 2013³, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis". Il Regolamento comporta che l'importo complessivo degli aiuti in de minimis concessi ad una medesima impresa, congiuntamente con altre imprese ad essa eventualmente collegate nell'ambito del concetto di "impresa unica" non debba superare 200.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari. Tale limite massimo è ridotto a 100.000,00 euro per le imprese appartenenti al settore dei trasporti su strada.
2. Per le imprese agricole si applica il Regolamento CE 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, pubblicato sulla G.U.U.E. serie L352 del 24/12/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato CE agli aiuti "de minimis" nel settore della produzione dei prodotti agricoli, come modificato dal Regolamento n.2019/316 del 21 febbraio 2019 (G.U.U.E.

affinità), che di fatto si traducano in condotte costanti e coordinate di collaborazione e di comune agire sul mercato).

3 Ai sensi del Regolamento UE n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013, si intende per "impresa unica" l'insieme delle imprese, all'interno dello stesso Stato, fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;

b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;

c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;

d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al precedente periodo, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

Si escludono dal perimetro dell'impresa unica, le imprese collegate tra loro per il tramite di un organismo pubblico o di persone fisiche.



L51 del 22/02/2019). Tale regime consente all'impresa, congiuntamente con altre imprese ad essa eventualmente collegate nell'ambito del concetto di "impresa unica" di ottenere aiuti a qualsiasi titolo, riconducibili alla categoria "de minimis" complessivamente non superiori a € 20.000,00 nell'arco di tre esercizi finanziari. La concessione del contributo è vincolata al rispetto del massimale di aiuti concedibili nell'arco dei tre anni finanziari.

3. Per le imprese del settore pesca si applica il Regolamento CE 717/2014 della Commissione del 27 giugno 2014, pubblicato sulla G.U.U.E. serie L190 del 28/06/2014 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato CE agli aiuti "de minimis" nel settore della pesca e acquacultura. Tale regime consente all'impresa, congiuntamente con altre imprese ad essa eventualmente collegate nell'ambito del concetto di "impresa unica" di ottenere aiuti a qualsiasi titolo, riconducibili alla categoria "de minimis" complessivamente non superiori a € 30.000,00 nell'arco di tre esercizi finanziari. La concessione del contributo è vincolata al rispetto del massimale di aiuti concedibili nell'arco dei tre anni finanziari.
4. Per quanto non disciplinato o definito espressamente dal presente bando si fa rinvio ai suddetti Regolamenti; in ogni caso nulla di quanto previsto nel presente Bando può essere interpretato in maniera difforme rispetto a quanto stabilito dalle norme pertinenti di tali Regolamenti.

Articolo 7 – Presentazione delle domande

1. A pena di esclusione, le richieste di contributo devono essere trasmesse esclusivamente in modalità telematica, con firma digitale, attraverso lo sportello on-line "Contributi alle imprese", all'interno del sistema Webtelemaco di Infocamere – Servizi e-gov, dalle ore 14:00 del 22/01/2020 alle ore 21:00 del 28/02/2020. Saranno automaticamente escluse le domande inviate prima e dopo tali termini. Non saranno considerate ammissibili altre modalità di trasmissione delle domande di ammissione al contributo.
2. L'invio della domanda può essere delegato ad un intermediario abilitato all'invio delle pratiche telematiche, nel qual caso dovrà essere allegata la seguente documentazione:
 - a) modulo di procura per l'invio telematico (scaricabile dal sito internet camerale www.cameradicommerciolatina.it), sottoscritto con firma autografa del legale rappresentante della Rete/Consorzio richiedente, acquisito tramite scansione e allegato, con firma digitale, valida, dell'intermediario;
 - b) copia del documento di identità del legale rappresentante della Rete/Consorzio richiedente.
3. A pena di esclusione, alla pratica telematica dovrà essere allegata la seguente documentazione:
 - a) MODELLO BASE generato dal sistema, che dovrà essere **firmato digitalmente dal legale rappresentante della Rete/Consorzio** (anche nel caso di invio della domanda tramite intermediario abilitato);



b) Modulo di Domanda, disponibile sul sito internet www.cameradicommerciolatina.it, compilato in ogni sua parte e **firmato digitalmente dal legale rappresentante** della Rete/Consorzio (anche nel caso di invio della domanda tramite intermediario abilitato).

Le domande di contributo in cui il MODELLO BASE e/o il Modulo di Domanda risultino firmati digitalmente da soggetto diverso dal legale rappresentante della Rete/Consorzio sono considerate irricevibili e non verrà attivato l'esame dell'istanza.

4. Si richiede inoltre la seguente documentazione (da allegare al MODELLO BASE):
 - a) Preventivi di spesa, redatti in euro e in lingua italiana o accompagnati da una sintetica traduzione e intestati alla Rete/Consorzio richiedente e dai quali si devono evincere con chiarezza le singole voci di costo (i preventivi di spesa dovranno essere predisposti su propria carta intestata da soggetti regolarmente abilitati – non saranno ammessi auto preventivi) ;
 - b) Modulo Intervento, che sarà disponibile sul sito www.cameradicommerciolatina.it, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante della Rete/Consorzio, contenente le seguenti informazioni (tutti i campi sono obbligatori):
 - relazione descrittiva sull'intervento proposto da cui si evincano gli scopi perseguiti con l'intervento stesso nell'ambito del programma di Rete/attività consortile;
 - ragione sociale, partita IVA dei fornitori di cui si avvarrà la Rete/Consorzio richiedente ed indicazione della parte di intervento dai fornitori stessi realizzata
5. Con l'invio della pratica telematica dovrà essere assolto il versamento dell'imposta di bollo virtuale (salvo i casi di esenzione).
6. È obbligatoria l'indicazione di un unico indirizzo PEC, presso il quale la Rete/Consorzio elegge domicilio ai fini della procedura e tramite cui verranno pertanto gestite tutte le comunicazioni successive all'invio della domanda. L'indirizzo PEC deve essere riportato sia sulla domanda di contributo che sull'anagrafica della domanda telematica (webtelemaco) e deve essere coincidente. In caso di procura va, pertanto, indicato sul modulo di domanda il medesimo indirizzo PEC eletto come domicilio ai fini della procedura.
7. La Camera di commercio è esonerata da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato ricevimento della domanda per ritardi e/o disguidi tecnici comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, né per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del soggetto richiedente o di malfunzionamento del sistema di trasmissione dei dati.

Articolo 8 - Valutazione delle domande, formazione della graduatoria, concessione

1. E' prevista una **procedura valutativa a sportello** (di cui all'art. 5 comma 3 del D.lgs. 31 marzo 1998, n.123) secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda. Oltre al



superamento dell'istruttoria amministrativa-formale, è prevista una verifica da parte dell'Ufficio camerale competente relativa all'attinenza delle spese sostenute con la tipologia di intervento realizzato nonché la coerenza dello stesso con le finalità perseguite nell'ambito del programma di Rete/attività consortile

2. È facoltà dell'Ufficio competente richiedere tutte le integrazioni ritenute necessarie per una corretta istruttoria della pratica, con la precisazione che la mancata presentazione di tali integrazioni entro e non oltre il termine di 10 giorni di calendario dalla ricezione della relativa richiesta, comporta la decadenza della domanda di contributo.
3. Una volta completata l'istruttoria, si approvano i seguenti elenchi con una o più Determinazioni Dirigenziali pubblicate sul sito della Camera di Commercio di Latina (sezione Albo camerale/Bandi, Avvisi e altri atti camerali) fino al 60° giorno successivo alla data di adozione delle suddette determinazioni:
 - a) l'elenco delle domande **ammesse e finanziabili**;
 - b) l'elenco delle domande **ammesse non finanziabili** (per esaurimento delle risorse a disposizione);
 - c) l'elenco delle domande **non ammesse** (per mancato superamento dell'istruttoria).Si precisa che la pubblicazione degli elenchi avrà valore di notifica a tutti gli effetti.
4. Le domande "ammesse non finanziabili per esaurimento delle risorse disponibili" possono essere successivamente finanziate, fatta salva la possibilità di cui all'art.2, comma 5 del presente Bando, nel caso in cui entro massimo 90 giorni dalla data di approvazione della determinazione di concessione si liberino risorse in seguito a rinunce o approvazione di decadenze dal contributo concesso. In tal caso, entro 30 giorni da questo termine, con provvedimento del Dirigente è approvato lo scorrimento della graduatoria.

Articolo 9 - Obblighi dei soggetti beneficiari

1. I soggetti beneficiari sono obbligati, pena decadenza totale dell'intervento finanziario:
 - a) al rispetto di tutte le condizioni previste dal Bando;
 - b) a fornire, nei tempi e nei modi previsti dal Bando e dagli atti a questo conseguenti, tutta la documentazione e le informazioni eventualmente richieste;
 - c) a sostenere, nella realizzazione degli interventi, un investimento minimo effettivo previsto all'art.5, comma 3, del presente bando;
 - d) a conservare per un periodo di almeno 10 (dieci) anni dalla data del provvedimento di erogazione del contributo la documentazione attestante le spese sostenute e rendicontate;
 - e) a segnalare l'eventuale perdita, prima dell'erogazione del contributo, del rating di legalità,
 - f) a segnalare, motivando adeguatamente, tempestivamente e comunque prima della presentazione della rendicontazione delle spese sostenute eventuali variazioni relative



all'intervento o alle spese indicate nella domanda presentata scrivendo all'indirizzo PEC promozionedelterritorio@lt.legalmail.camcom.it. Dette eventuali variazioni devono essere preventivamente autorizzate dalla Camera di Commercio di Latina; a tale proposito si precisa che non sono accolte in alcun modo le richieste di variazione relative all'intervento o alle spese pervenute alla Camera di Commercio di Latina successivamente alla effettiva realizzazione delle stesse.

Articolo 10 – Cumulo-

L'agevolazione non è cumulabile per le stesse spese finanziabili sostenute dal beneficiario con altri contributi pubblici di qualsiasi natura né con altri eventuali incentivi ricevuti sullo stesso titolo di spesa.

Articolo 11 - Rendicontazione

1. L'erogazione del contributo sarà subordinata alla verifica delle condizioni previste dai precedenti artt. 3, 5 e 9, e avverrà solo dopo l'invio della rendicontazione da parte del soggetto beneficiario mediante pratica telematica analoga alla richiesta di contributo, e comunque successivamente all'esito dell'istruttoria della stessa. Alla rendicontazione dovrà essere allegata la seguente documentazione:
 - a) relazione sull'intervento realizzato per le cui spese sostenute è richiesta l'agevolazione da cui si evincano gli scopi perseguiti con l'intervento stesso nell'ambito del programma di Rete/attività consortile, firmata digitalmente dal legale rappresentante della Rete/Consorzio;
 - b) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art. 47 D.P.R. 445/2000 (che sarà disponibile in tempo utile sul sito internet www.cameradicommerciolatina.it), firmata digitalmente dal legale rappresentante della Rete/Consorzio, in cui siano indicate le fatture e gli altri documenti contabili aventi forza probatoria equivalente riferiti alle attività e/o agli investimenti realizzati, con tutti i dati per la loro individuazione e con la quale si attesti la conformità all'originale delle copie dei medesimi documenti di spesa;
 - c) copia delle fatture e degli altri documenti contabili di cui alla lettera b, debitamente quietanzati;
 - d) copia dei pagamenti effettuati esclusivamente mediante transazioni bancarie verificabili (ri.ba., assegno non trasferibile, bonifico, carta di credito). A titolo esemplificativo, nel caso di utilizzo della carta di credito sarà richiesto, come quietanza, l'estratto conto comprovante l'avvenuto pagamento;
 - e) nel caso dell'attività formativa, dichiarazione di fine corso e copia dell'attestato di frequenza per almeno l'80% del monte ore complessivo.
2. Tale documentazione dovrà essere inviata telematicamente entro e non oltre le ore 21:00 del 01/06/2020, pena la decadenza dal contributo. Sarà facoltà della Camera di Commercio di Latina richiedere all'impresa tutte le integrazioni ritenute necessarie per un corretto esame



della rendicontazione prodotta; la mancata presentazione di tali integrazioni entro e non oltre il termine di 10 giorni dalla ricezione della relativa richiesta comporta la decadenza dal contributo.

Articolo 12 - Controlli

La Camera di commercio si riserva la facoltà di svolgere, anche a campione e secondo le modalità da essa definite, tutti i controlli e i sopralluoghi ispettivi necessari ad accertare l'effettiva attuazione delle attività per le quali viene erogato il contributo, sulla veridicità delle dichiarazioni rese ed il rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti dal presente Bando richiedendo chiarimenti, ulteriori informazioni e ogni documento utile a fornire elementi di valutazione.

Articolo 13 - Revoca del contributo

1. Il contributo sarà revocato nei seguenti casi:
 - a) mancata attinenza delle spese sostenute con la tipologia di intervento realizzato nonché mancata coerenza dello stesso con le finalità perseguite nell'ambito del programma di Rete/attività consortile;
 - b) venire meno, prima della liquidazione del contributo, dei requisiti di cui all'art.3;
 - c) rilascio di dichiarazioni mendaci ai fini dell'ottenimento del contributo;
 - d) impossibilità di effettuare i controlli di cui all'art. 12 per cause imputabili al beneficiario;
 - e) esito negativo dei controlli di cui all'art. 12;
 - f) realizzazione di un investimento inferiore all'importo minimo di cui all'art.5, comma 3, del presente bando;
 - g) la mancata trasmissione della documentazione relativa alla rendicontazione entro il termine previsto dal precedente art.11;
 - h) espressa rinuncia al contributo da parte del beneficiario, che dovrà inviare apposita comunicazione al seguente indirizzo di posta elettronica certificata **promozionedelterritorio@lt.legalmail.camcom.it**.
2. Resta salva la facoltà della Camera di Commercio di valutare nuovi casi di revoca, non previsti dal comma 1, con particolare riguardo a gravi irregolarità, fatto salvo il rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento.
3. In caso di revoca del contributo eventualmente già liquidato, il beneficiario dovrà restituire, entro 30 giorni dalla comunicazione della revoca, l'importo del contributo percepito, oltre agli interessi legali calcolati a decorrere dalla data di liquidazione e sino alla data di adozione del provvedimento di revoca, ferme restando le eventuali responsabilità penali.

Articolo 14 - Responsabile unico del procedimento (RUP)

Ai sensi della L. 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni in tema di procedimento amministrativo, responsabile del procedimento è il titolare della Posizione



Organizzativa Promozione e Sviluppo del Territorio, dott.ssa Loredana Pugliese.

Articolo 15 - Norme per la tutela della privacy

1. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito GDPR), la Camera di Commercio di Latina (di seguito anche “CCIAA”) intende informare sulle modalità del trattamento dei dati personali acquisiti ai fini della presentazione e gestione della domanda di contributo.
2. **Finalità del trattamento e base giuridica:** i dati conferiti saranno trattati esclusivamente per le finalità e sulla base dei presupposti giuridici per il trattamento (adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare, ex art. 6, par. 1, lett. c del GDPR) di cui all’art. 1 del presente bando. Tali finalità comprendono:
 - le fasi di istruttoria, amministrativa e di merito, delle domande, comprese le verifiche sulle dichiarazioni rese,
 - l’analisi delle rendicontazioni effettuate ai fini della liquidazione dei contributi.

Con la sottoscrizione della domanda di partecipazione, il beneficiario garantisce di aver reso disponibile la presente informativa a tutte le persone fisiche (appartenenti alla propria organizzazione ovvero esterni ad essa) i cui dati saranno forniti alla Camera di commercio per le finalità precedentemente indicate.

3. **Obbligatorietà del conferimento dei dati:** il conferimento dei dati personali da parte del beneficiario costituisce presupposto indispensabile per lo svolgimento delle attività previste dal presente bando con particolare riferimento alla presentazione della domanda di contributo ed alla corretta gestione amministrativa e della corrispondenza nonché per finalità strettamente connesse all’adempimento degli obblighi di legge, contabili e fiscali. Il loro mancato conferimento comporta l’impossibilità di ottenere quanto richiesto o la concessione del contributo richiesto.
4. **Soggetti autorizzati al trattamento, modalità del trattamento, comunicazione e diffusione:** i dati acquisiti saranno trattati, oltre che da soggetti appositamente autorizzati dalla Camera di commercio.

I dati saranno raccolti, utilizzati e trattati con modalità manuali, informatiche e telematiche secondo principi di correttezza e liceità ed adottando specifiche misure di sicurezza per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.

Alcuni dati potranno essere comunicati ad Enti Pubblici ed Autorità di controllo in sede di verifica delle dichiarazioni rese, e sottoposti a diffusione mediante pubblicazione sul sito camerale in adempimento degli obblighi di trasparenza ai sensi del D.lgs. 14 marzo 2013, n.33.



Resta fermo l'obbligo della CCIAA di comunicare i dati all'Autorità Giudiziaria, ogni qual volta venga inoltrata specifica richiesta al riguardo.

5. **Periodo di conservazione:** i dati acquisiti ai fini della partecipazione al presente Bando saranno conservati per 10 anni + 1 anno ulteriore in attesa di distruzione periodica a far data dall'avvenuta corresponsione del contributo. Sono fatti salvi gli ulteriori obblighi di conservazione documentale previsti dalla legge.
6. **Diritti degli interessati:** ai sensi degli art. 13, comma 2, lettere (b) e (d) e 14, comma 2, lettere (d) e (e), nonché degli artt. 15, 16, 17, 18, e 21 del GDPR, i soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di:
 - a) chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione degli stessi (ove compatibile con gli obblighi di conservazione), la limitazione del trattamento dei dati che la riguardano o di opporsi al trattamento degli stessi qualora ricorrano i presupposti previsti dal GDPR;
 - b) esercitare i diritti di cui alla lettera a) mediante la casella di posta PEC cciaa.latina@lt.legalmail.camcom.it con idonea comunicazione;
 - c) proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, ex art. 77 del GDPR, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell'Autorità: www.garanteprivacy.it.
6. **Titolare, Responsabile della Protezione dei Dati e relativi dati di contatto:** il titolare del trattamento dei dati è la CCIAA di Latina con sede legale in Latina, via Umberto I, 80, P.I. 00328500590 e C.F.80004010593, tel. 0773/6721, email: segreteria.generale@lt.camcom.it PEC: cciaa.latina@lt.legalmail.camcom.it, la quale ha designato Unioncamere quale Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), e-mail: rdp-privacy@lt.camcom.it PEC: rdp-privacy@lt.legalmail.camcom.it.

Il Dirigente dell'Area Servizi di supporto e per lo sviluppo

IL SEGRETARIO GENERALE
(avv.P.Viscusi)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(dott. M. Zappia)